

D.R.S. n. 363 del 06.02.2026

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cooperativa Sociale Luna Nuova - Iscrizione albo regionale - Sezione Gestanti, Ragazze Madri e Donne in difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza – Tipologia Casa di accoglienza per Gestanti e Donne con Figli, sita in Casteldaccia (PA)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015, n. 96, con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTA la l.r. 15.05.2000, n. 10;

VISTO il D.P.Reg. del 05.04.2022, n. 9, pubblicato nella GURS n. 25, Parte I, del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 17.03.2016, n. 3”;

VISTO il D.P.Reg. n. 5204 del 10.11.2025, con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 7 novembre 2025, all'Avvocato Ettore Riccardo Foti, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 3838 del 05.12.2025, con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Pietro Reale l'incarico *ad interim* di dirigente del Servizio 6 “Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza” del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza e la documentazione trasmessa a corredo, acquisita in data 14.11.2025 al prot. PEC n. 57970, inoltrata dalla COOPERATIVA SOCIALE LUNA NUOVA, P.IVA 05125560820, tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la Sezione “Gestanti, Ragazze Madri e Donne in difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza” e la Tipologia “Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli”, per la sede operativa sita in Casteldaccia, Via Vittorio Veneto, n. 21;

VISTO il D.D.G. n. 1701 del 18.06.2025, con il quale è stata concessa prioritariamente l'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86, in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti, esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. n. 22/86, dal Comune di Casteldaccia, resi con nota prot. n. 2003 del 02.02.2026, acquisita in data 03.02.2026 con prot. Pec n. 4158;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

D E C R E T A

ART. 1 La **COOPERATIVA SOCIALE LUNA NUOVA** - P.IVA 05125560820 - è iscritta al n. **6309** dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986, n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per la Sezione "Gestanti, Ragazze Madri e Donne in difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza" e la Tipologia "Casa di accoglienza per Gestanti e Donne con Figli", per la sede operativa sita in Casteldaccia, Via Vittorio Veneto, n. 21, e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 2 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. 31.03.2015, n. 96.

ART. 3 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 5 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale è tenuto ai sensi della Circolare n.04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della l. 29.03.01, n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE *ad interim*
Reale